



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO DEL MASSIMARIO  
*Settore Penale*

---

RASSEGNA DELLA GIURISPRUDENZA DELLA  
CORTE COSTITUZIONALE



Gennaio 2025

# CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Settore Penale

## RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE IN MATERIA PENALE (GENNAIO 2025)

Rel. n. 6/2025

Roma, 4 febbraio 2025

**DIRITTO PROCESSUALE PENALE ..... 1**  
**Ammissibilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. Infondatezza delle q.l.c. dell'art. 438, comma 1-bis, del codice di procedura penale, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 12 aprile 2019, n. 33, in relazione agli artt. 3, 24, 27 e 111 della Cost.**

### **DIRITTO PROCESSUALE PENALE**

**Esclusione dell'ammissibilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. Infondatezza delle q.l.c. dell'art. 438, comma 1-bis, del codice di procedura penale, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 12 aprile 2019, n. 33, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost..**

1. La Corte costituzionale, con sentenza n. 2, depositata il 17 gennaio 2025, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 438, comma 1-bis, del codice di procedura penale, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 12 aprile 2019, n. 33, sollevate in relazione agli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., nella parte in cui non consente l'applicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.

Premesso che la Corte di assise rimettente era chiamata a pronunciarsi, in sede di giudizio immediato, su un'imputazione per il delitto di omicidio aggravato ai sensi degli artt. 575, 577, primo comma, numero 4), cod. pen., in relazione alla circostanza aggravante di cui

all'art. 61, numero 1), cod. pen., per cui è prevista la pena dell'ergastolo, l'ordinanza di rimessione ritiene, in primo luogo, che l'art. 438, comma 1-*bis*, cod. proc. pen. potrebbe contrastare, innanzi tutto, con gli artt. 3 e 27 Cost., perché il legislatore avrebbe irragionevolmente dettato una medesima preclusione processuale per ipotesi diverse, accomunando sotto l'egida di una norma processuale di sfavore «fatti-reato dissimili e smaccatamente di diversa gravità» in contrasto con i principi di uguaglianza, proporzionalità e finalismo rieducativo della pena di cui agli artt. 3 e 27 Cost.. Il riferimento è alle fattispecie autonome di reato punite con la pena dell'ergastolo, richiamando come *tertium comparationis* il delitto di strage di cui all'art. 422 cod. pen., e ai delitti per i quali si perviene al medesimo esito solo per effetto della contestazione di circostanze aggravanti.

La Corte costituzionale evidenzia che già dal 1992 con l'ordinanza n. 163, ha ritenuto, in linea generale, che l'inapplicabilità del giudizio abbreviato ai reati punibili con la pena dell'ergastolo, non è in sé irragionevole, né l'esclusione di alcune categorie di reati, come attualmente quelli punibili con l'ergastolo, in ragione della maggiore gravità di essi, determina una ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri reati, trattandosi di situazioni non omogenee. La Corte evidenzia altresì che, come enunciato soprattutto nella sentenza n. 260 del 2020 e nell'ordinanza n. 214 del 2021, la censura, in casi del genere, dovrebbe svilupparsi non sul piano processuale ma su quello sostanziale rivolgendosi alla previsione che dispone la pena perpetua per i reati contestati nel giudizio *a quo* «giacché è proprio da tale previsione che deriva l'asserita disuguaglianza di trattamento sanzionatorio rispetto a fatti che si assumono più gravi». La preclusione all'accesso al giudizio abbreviato costituisce, pertanto, solo un riflesso sul piano processuale della previsione edittale della pena dell'ergastolo per quelle ipotesi criminose (ma non oggetto di censura da parte del giudice *a quo*).

In linea con la sentenza n. 260 del 2020, il giudice delle leggi esclude, altresì, l'irragionevolezza dell'art. 438, comma 1-*bis*, cod. proc. pen. in quanto la scelta legislativa di far dipendere l'accesso al giudizio abbreviato dalla sussistenza di una circostanza a effetto speciale esprime un giudizio di disvalore della fattispecie astratta marcatamente superiore a quello che connota la corrispondente fattispecie non aggravata; e ciò indipendentemente dalla sussistenza nel caso concreto di circostanze attenuanti, che ben potranno essere considerate dal giudice quando, in esito al giudizio, irrogherà la pena nel caso di condanna.

2. La Corte ritiene non fondata anche una seconda questione sul medesimo art. 438, comma 1-*bis*, cod. proc. pen., laddove, secondo il remittente, la preclusione all'accesso al giudizio abbreviato per gli imputati di delitti cui accedono circostanze aggravanti che conducono alla pena dell'ergastolo risulterebbe ancora più irragionevole dopo l'entrata in vigore dell'art. 442, comma 2-*bis*, cod. proc. pen., che attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere di ridurre di un sesto la pena inflitta nel caso in cui la sentenza di condanna resa in esito allo svolgimento di un giudizio abbreviato non sia stata impugnata né dall'imputato né dal suo difensore.

Secondo la Corte remittente, per effetto di tale *novum* legislativo, tra il trattamento sanzionatorio riservato a chi sia imputato del delitto di omicidio non aggravato e quello previsto per chi, imputato dello stesso delitto, si veda contestare anche una sola circostanza aggravante a effetto speciale si verrebbe a determinare «un eccessivo allargamento della forbice del limite edittale».

Nel primo caso, infatti, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e le riduzioni di pena connesse alla scelta del rito speciale, tra cui la richiamata riduzione di un sesto in caso di mancata impugnazione, si perverrebbe a una pena concretamente irrogabile nel minimo pari a sette anni, nove mesi e dieci giorni di reclusione, a fronte di una sanzione detentiva che giunge alla pena dell'ergastolo, ove venga contestata una circostanza aggravante tale da precludere l'accesso al giudizio abbreviato. Esito, quest'ultimo, che renderebbe irragionevole la disposizione censurata e che pregiudicherebbe la finalità rieducativa della pena, attesa l'impossibilità, per il condannato, «di comprendere adeguatamente, con piena consapevolezza, il disvalore del proprio comportamento».

Il *dictum* della Corte costituzionale evidenzia, però, che tale censura non considera la specificità che assume il principio di proporzionalità della pena nel caso di omicidio, come da ultimo sistematicamente inquadrato nella sentenza n. 197 del 2023, ove è stato chiaramente affermato che il principio di proporzionalità esige che la pena sia adeguatamente rapportata al concreto contenuto di offensività del fatto di reato per gli interessi protetti, ma anche al disvalore soggettivo espresso dal fatto medesimo. Quest'ultimo, a sua volta, dipende dal grado del dolo o della colpa, ma anche dall'eventuale presenza di fattori che hanno influito sul processo motivazionale dell'autore, rendendolo più o meno rimproverabile (così sentenza n. 73 del 2020; nello stesso senso, vedi anche sentenze n. 94 del 2023 e n. 55 del 2021). Osserva la Corte che proprio il diverso grado di manifestazione dell'intento omicidiario può esporre livelli di gravità notevolmente differenziati che possono aver riguardo tanto al profilo oggettivo – in relazione, in particolare, alla tipologia e alle modalità della condotta – quanto a quelli soggettivi. Proprio la necessità, costituzionalmente avvalorata, di tale graduazione *quoad poenam*, unitamente alla considerazione per i caratteri del fatto di reato contestato all'imputato, chiariscono perché può ritenersi non fondata la censura sollevata dalla Corte rimettente, sia in relazione alla violazione del principio di ragionevolezza, sia con riguardo al connesso profilo di violazione del principio di rieducatività della pena.

3. La Corte costituzionale ritiene infondata anche la terza censura per la quale l'art. 438, comma 1-*bis*, cod. proc. pen. confliggerebbe con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., considerato che per l'imputato, una volta tratto a giudizio immediato, l'inammissibilità della richiesta di accesso al giudizio abbreviato sarebbe stata determinata dalla sola contestazione dell'aggravante dei motivi abietti e futili da parte del pubblico ministero, senza un adeguato vaglio da parte del giudice dell'udienza preliminare, contrariamente a quanto richiesto dai principi del giusto processo.

Non sarebbe, infatti, adeguato allo scopo il controllo effettuato dal giudice per le indagini preliminari ai sensi dell'art. 458 cod. proc. pen., anche laddove, come nel giudizio *a quo*, si sia svolta l'udienza camerale di cui al comma 2 del medesimo articolo, considerato che la serenità di giudizio del giudice per le indagini preliminari dovrebbe ritenersi compromessa dalla pregressa conoscenza degli atti assunti in sede investigativa e dall'impossibilità di modificare autonomamente l'imputazione proposta dal pubblico ministero, modificazione consentita invece in sede di udienza preliminare.

La Corte costituzionale, sempre sulla linea tracciata dalla sentenza n. 260 del 2020, ribadisce che, secondo la costante giurisprudenza, se è vero che la facoltà di chiedere i riti alternativi – quando è riconosciuta – costituisce una modalità, tra le più qualificanti ed incisive (sentenze n. 237 del 2012 e n. 148 del 2004), di esercizio del diritto di difesa (*ex plurimis*, sentenze n. 273 del 2014, n. 333 del 2009 e n. 219 del 2004), è altrettanto vero che l'impedimento *ope legis* di tale facoltà, in rapporto ad una determinata categoria di reati, non vulnera il nucleo incompressibile del predetto diritto (sentenza n. 95 del 2015).

L'accesso a tali riti, infatti, integra il diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. soltanto in quanto il legislatore abbia previsto la loro esperibilità in presenza di certe condizioni; di talché esso deve essere garantito – o quanto meno deve essere garantito il recupero dei vantaggi sul piano sanzionatorio che l'accesso tempestivo al rito avrebbe consentito – ogniqualvolta il rito alternativo sia stato ingiustificatamente negato a un imputato per effetto di un errore del pubblico ministero nella formulazione dell'imputazione, di una erronea valutazione di un giudice intervenuto in precedenza nella medesima vicenda processuale, ovvero di una modifica dell'imputazione nel corso del processo (sentenza n. 14 del 2020 e precedenti ivi citati). Ma dall'art. 24 Cost. non può dedursi un diritto di qualunque imputato ad accedere a tutti i riti alternativi previsti dall'ordinamento processuale penale (sentenza n. 260 del 2020). La preclusione all'accesso al giudizio abbreviato dipende solo nella fase iniziale dalla valutazione del pubblico ministero sull'oggetto della contestazione che è oggetto di puntuale vaglio da parte dei giudici che intervengono nelle fasi successive del processo, ed è sempre suscettibile di correzione, quanto meno nella forma del riconoscimento della riduzione di pena connessa alla scelta del rito, come accade rispetto a ogni altro rito alternativo» (sentenza n. 260 del 2020). Infatti, a seguito della riforma contenuta nella legge n. 33 del 2019, l'imputazione formulata dal pubblico ministero è oggetto di un primo vaglio ad opera del giudice per le indagini preliminari, che è tenuto, al termine dell'udienza preliminare, a provvedere sulla richiesta originaria avanzata dall'imputato, e comunque sull'eventuale riproposizione della domanda di giudizio abbreviato formulata ai sensi dell'art. 438, comma 6, cod. proc. pen.

Al di là del rito all'interno del quale è chiamato a giudicare sulle richieste dell'imputato, il giudice del dibattimento, ai sensi dell'art. 438, comma 6-*ter*, cod. proc. pen., è in ogni caso tenuto ad applicare la riduzione di pena prevista per il rito speciale in questione nel caso in cui, in esito all'accertamento del fatto, siano ritenute insussistenti le aggravanti contestate

dal pubblico ministero che avrebbero determinato l'applicabilità della pena dell'ergastolo e, quindi, l'inammissibilità del giudizio abbreviato ai sensi dell'art. 438, comma 1-*bis*, cod. proc. pen..

Tale affermazione vale anche per il giudizio immediato, rispetto al quale l'art. 458 cod. proc. pen. demanda al giudice per le indagini preliminari di decidere sulla richiesta di giudizio abbreviato avanzata dall'imputato, pronunciandosi «in ogni caso» in camera di consiglio, nel corso della quale è applicabile anche l'art. 438, comma 6-ter, cod. proc. pen. (a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 27, comma 1, lettera b), numero 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).

Il Redattore: Bruno Giordano

Il Vice Direttore  
Angelo Caputo

Il Direttore  
Alberto Giusti